

Giudice di Pace di Gallarate – 14 febbraio 2014, n. 101

**Strumenti elettronici di rilevazione della velocità – obbligo di segnalazione – postazione visibile e preventivamente segnalata – violazione dei limiti di velocità – non visibilità del veicolo della Polizia – distanza non adeguata dal cartello – verbale - nullità**

*Ai fini del legittimo utilizzo delle apparecchiature di rilevazione elettronica della velocità, il codice della strada, all'art 142 comma 6 bis, prevede che le postazioni di controllo devono essere preventivamente segnalate e ben visibili. Nel caso di specie, la parte opposta (Polizia locale) su cui grava l'onere della prova della legittimità dell'accertamento, non ha fornito adeguata prova attestante la visibilità del veicolo della pattuglia e la sua preventiva segnalazione. Ritenendosi in fatto che il veicolo non fosse segnalato né da lampeggianti né da luci di crociera, che ne avrebbero reso possibile l'avvistamento, né adeguatamente segnalato, si dichiara la nullità del verbale di accertamento.*